

## Regolamento per il funzionamento della “Commissione Pari Opportunità tra uomo e donna”

### PREMESSA

La Carta Costituzionale sancisce il principio di parità e uguaglianza tra tutti i cittadini senza distinzione di sesso (art. 3, comma 1). L'esplicazione di tale principio si rintraccia sia nelle disposizioni costituzionali che riguardano la famiglia, il lavoro, il godimento dei diritti politici, l'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive, sia nelle disposizioni di leggi ordinarie e nei regolamenti che specificano ed attuano l'uguaglianza tra i sessi. Allo scopo di rendere più incisivo il dettato costituzionale il legislatore, con la legge 400/88, ha istituito la “Commissione Nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna” e con la legge 125/91 ha inteso favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel mondo del lavoro, anche mediante l'adozione di azioni positive al fine di rimuovere gli ostacoli visibili o occulti che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità e il diritto all'autodeterminazione della donna in ogni ambito della sua vita. **Inoltre è del 2012 la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, finalizzata alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica, ratificata dal Parlamento italiano con la legge 77/2013.**

Tali azioni positive consistono in:

- a) Eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità
- b) Favorire la diversificazione nelle scelte professionali delle donne attraverso l'orientamento scolastico e professionale, strumenti della formazione imprenditoriale e qualificazione professionale delle lavoratrici autonome
- c) Favorire le condizioni per un'organizzazione e una distribuzione del lavoro più equa per le lavoratrici dipendenti, che possano consentire la parità nell'avanzamento professionale e della carriera, nel trattamento economico e retributivo.
- d) Promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate, in particolare nei ruoli di responsabilità
- e) Favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali e una equa ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi
- f) Contrastare la violenza di genere ed ogni discriminazione basata sull'appartenenza al genere o sull'orientamento sessuale**

### ART. 1 – LA COMMISSIONE

In sintonia con quanto previsto dallo Statuto comunale (Titolo 1, art. 3, comma f) e con quanto enunciato nella premessa, è istituita presso il Comune di Fabriano la Commissione Pari Opportunità tra uomo e donna, allo scopo di favorire, promuovere e garantire l'effettiva parità tra i sessi, valorizzare la diversità biologica come patrimonio di ricchezza. Essendo la Commissione nominata dal Consiglio Comunale ed avendo perciò un carattere istituzionale, le istanze della stessa devono essere recepite dal Consiglio Comunale.

Gli ambiti di intervento della Commissione sono:

- a) L'occupazione femminile e la formazione culturale e professionale, propedeutica al lavoro e all'inserimento nella vita sociale
- b) L'informazione al fine di promuovere un'immagine della donna rispettosa della sua dignità, peculiarità e potenzialità
- c) La salute in tutti i periodi e le circostanze della sua vita
- d) La salvaguardia dell'integrità fisica e psicologica della donna

Gli obiettivi della Commissione sono:

- a) Acquisire informazioni e documentazione relative alla condizione femminile in tutte le sue articolazioni: lavoro, scuola, famiglia, partecipazione alla vita associativa, civile e culturale su tutto il territorio comunale, curando la diffusione dei dati e dei risultati delle indagini
- b) Informare le donne sulle leggi di tutela che le riguardano e verificarne l'applicazione sul territorio comunale
- c) Elaborare programmi e proposte per garantire la presenza e la partecipazione delle donne alla vita lavorativa, politica, culturale, sociale e scolastica sul territorio comunale, anche attraverso una migliore organizzazione del tempo, delle risorse, delle strutture e dei servizi sociali.
- d) Operare per rimuovere le discriminazioni e gli ostacoli in tutti i settori, dando pubblicità ai problemi affrontati e ai risultati ottenuti nelle forme e nei modi più opportuni
- e) Promuovere interventi di formazione volti a favorire l'inserimento o il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro
- f) Promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e educazione, volte a prevenire e a contrastare la violenza di genere e tutte le discriminazioni fondate sull'appartenenza o sull'orientamento sessuale, collaborando con tutti i soggetti, istituzionali e non, coinvolti nella lotta alla violenza contro le donne e contro ogni forma di discriminazione sessuale.**
- g) Sensibilizzare l'opinione pubblica su tutte le tematiche affrontate dalla Commissione Pari opportunità di cui ai precedenti punti.**

#### **ART. 2 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna si compone di:

- 7 membri effettivi più 2 componenti supplenti, nominati dal Consiglio Comunale con votazione a scrutinio segreto su proposta del Comitato promotore consiliare o in alternativa sulla base delle candidature presentate, con la possibilità di dare fino a 3 preferenze. Possono presentare la loro candidatura tutte le donne che abbiano i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, sia in quanto rappresentanti di associazioni, gruppi, movimenti e confederazioni, sia come singole cittadine interessate e competenti in materia. Le candidature saranno presentate secondo le modalità previste dal Bando di cui sarà data pubblicità
- Membri di diritto: le donne elette in Consiglio Comunale, senza diritto di voto
- Invitati permanenti: gli eventuali assessori donna, senza diritto di voto
- Membro aggiunto: in deroga ai requisiti di eleggibilità di cui sopra, alla Commissione si aggiunge con poteri effettivi una donna in qualità di rappresentante delle cittadine straniere presenti nel territorio comunale, scelta in base alle indicazioni previste dal bando.

#### **ART. 3 – INSEDIAMENTO, DURATA DELLA COMMISSIONE, ELEZIONE DELLA PRESIDENTE**

La Commissione si insedia entro 30 giorni dalla sua nomina, decade con lo scadere del mandato amministrativo ed è rinnovata entro 3 mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale. La prima seduta viene convocata dal Presidente del Consiglio Comunale. Nella prima seduta la Commissione elegge al suo interno la propria Presidente e la Vice-Presidente, con il voto favorevole della metà più uno delle componenti, a scrutinio segreto. Lo scrutinio avverrà con successione immediata.

#### **ART. 4 – SEDUTE**

È prerogativa della Presidente della Commissione la stesura dell'ODG delle singole sedute. Le sedute sono convocate con comunicazione scritta della Presidente, almeno 5 giorni prima della data della convocazione o con 1 giorno di anticipo in caso di urgenza, unitamente all'ODG e alla eventuale documentazione necessaria. La Commissione è legalmente costituita quando sono presenti la metà più uno delle componenti. Delle sedute dovrà essere redatto un verbale a cura di un segretario scelto tra i dipendenti

comunali, secondo quanto previsto dal regolamento delle Commissioni consiliari. L'approvazione del verbale della seduta precedente deve essere posto all'ODG della prima seduta successiva.

#### **ART. 5 – DELIBERAZIONI**

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza semplice delle componenti presenti.

#### **ART. 6 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E CONSULENTI ESTERNI**

All'interno della Commissione si possono costituire gruppi di lavoro su temi specifici. Le componenti della Commissione che intendano proporre la costituzione e farne parte devono darne comunicazione alla Presidente che ne inserirà la proposta nell'ODG e la sottoporrà all'approvazione della Commissione. Previa approvazione della Commissione possono essere chiamati a far parte dei gruppi di lavoro anche esperti e consulenti esterni.

#### **ART. 7 – DECADENZA E SURROGA DELLE COMPONENTI**

La componente che sarà assente per tre sedute consecutive senza valido motivo decade dall'incarico

#### **ART. 8 – FINANZIAMENTO**

La Commissione utilizza il fondo annuale previsto dal Bilancio del Comune, salvo integrazioni ulteriori per le attività promosse. La Commissione si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni del supporto organizzativo dell'Amministrazione comunale.

#### **ART. 9 – RESOCONTO ANNUALE**

La Commissione presenta annualmente al Consiglio Comunale un programma di massima, una relazione dell'attività svolta e il rendiconto delle spese effettuate

#### **ART. 10 – NORME FINALI**

Ogni eventuale modifica o aggiunta al presente regolamento dovrà essere approvata preventivamente dalla Commissione.